www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it

SOCIETÀ OPERAIA

DI MUTUO SOCCORSO

DI

ROSSANO

FONDATA IN OTTOBRE 1875

STATUTO ORGANICO

ROSSANO
A spese della Società Operaia
1903.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

TITOLO I.

NATURA E SCOPO DELLA SOCIETÀ.

Art. 1 — L'Associazione costituita in Rossano, nell'ottobre del 1875, col nome di *Società Operaia di Mutuo Soccorso*, viene retta, d'ora in avanti, dal presente Statuto.

Art. 2 — Essa ha per base l'unione e la fratellanza; per scopo il mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale; tende quindi a sussidiare i soci che la compongono, in caso di malattia, di inabilità permanente e temporanea al lavoro, accordare loro assistenza medico-chirurgica e somministrazione di farmaci ed a procurare loro aiuto in tutte quelle altre contingenze della vita meritevoli di appoggio morale ed economico.

La Società curerà anche di promuovere ed aiutare le istituzioni di tutte le opere o funzioni proprie della previdenza economica, come per esempio: magazzini cooperativi di produzione e di consumo, iscrizione dei soci alla *Cassa Nazionale di Previdenza per l'inabilità e per la vecchiaia degli operai*, ecc.

Art. 3 — La Società si compone essenzialmente di operai, siano essi capi d'industria, di negozio o contadini, nonchè esercenti professione, arte o mestiere: il loro numero non ha limite.

Vi è pure una sezione femminile composta unicamente di moglie e figlie di soci e che è regolata anche dal presente Statuto.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

TITOLO II.

DEI SOCI.

Capitolo I

Classificazione dei Soci

Art. 4 — I soci vengono classificati in:

a) *Effettivi*
b) *Contribuenti*
c) *Onorari*

Art. 5 — Sono soci *effettivi* quelli che, adempiendo ai doveri loro prescritti dal presente Statuto, fruiscono di tutti i vantaggi che la Società accorda.

Art. 6. — Sono soci *contribuenti* quelli che, col pagamento di speciali contribuzioni, procurano l'incremento della Società, senza fruirne i vantaggi finanziari accordati ai soci effettivi.

Essi non possono coprire cariche retribuite, nè fare parte del Consiglio d'Amministrazione, ma possono essere insigniti di ogni altra carica sociale onorifica.

Art. 7 — Possono essere proclamati soci *onorarii* quei cittadini che abbiano acquistati titoli di benemerenza per segnalati servigi resi al Sodalizio, alla Patria od all'Umanità.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

Capitolo II

Ammissione dei Soci

Art. 8. — Il socio effettivo o contribuente deve risiedere nella Città di Rossano o nel suo territorio; avere compiuto l'età di anni quindici e non oltrepassata quella di anni cinquanta; non essere in stato di malattia nè acuta nè cronica, il che deve risultare dal certificato rilasciato dal medico sociale; godere fama di persona onesta.

Art. 9 — Sono esclusi dal far parte della Società:

a) Gli oziosi vagabondi e i questuanti;

b) Gli ammoniti e i condannati per truffa, per frode, per attentato ai costumi e per reati contro le persone, quando non siano legittimati da provocazione o necessità; infine tutti coloro che serbano riprovevole condotta.

c) Le donne, qualora non siano moglie o figlie nubili di soci.

Art. 10 — L'individuo che desidera far parte della Società, come socio effettivo o contribuente, deve farne domanda in iscritto al Consiglio d'Amministrazione, accompagnata dai documenti voluti dall'art. 8 del presente Statuto e deve fare un deposito proporzionale alla sua età, come sarà indicato nell'art. 13, deposito che sarà restituito in caso di negata ammissione.

La domanda d'ammissione dev'essere controfirmata da due soci effettivi, i quali garantiscono l'onorabilità del richiedente.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

Art. 11 — Il Presidente assumerà tutte le informazioni che crederà del caso, esporrà la domanda del richiedente in apposita tabella, nella Sala sociale, per giorni quindici e la sottoporrà al parere del Consiglio, nella più prossima adunanza, per averne il suo voto.

Art. 12 — Al socio nuovo ammesso sarà comunicato l'esito definitivo di sua domanda per lettera.

La sua ammissione daterà dal primo giorno del mese in cui fu presentata la domanda.

Art. 13 — Il diritto d'ammissione che i soci effettivi e contribuenti sono tenuti a pagare all'atto della domanda è stabilito come segue:

Dai	25	anni	compiuti	ai 30	L.	2.00
»	30	»	»	» 35	»	4.00
»	35	»	»	» 40	»	5.00
»	40	»	»	» 45	»	10.00
»	45	»	»	» 50	»	15.00

Sono esenti da tale contributo i minori di 25 anni.

Le donne pagheranno similmente:

Dai	15	anni	compiuti	ai 25	L.	1.00
»	25	»	»	» 30	»	2.00
»	30	»	»	» 35	»	3.00
»	35	»	»	» 40	»	4.00
»	40	»	»	» 45	»	8.00
»	45	»	»	» 50	»	12.00

Art. 14 — Coloro i quali non hanno da pagare alcuna tassa d'ammissione, secondo il disposto

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

dell'art. precedente, appena riceveranno notizia della loro ammissione e prima che si consegni loro lo Statuto sociale, dovranno pagare due mensili anticipati

Art. 15 — L'ammissione dei soci onorarî sarà fatta, su proposta di venti soci, dall'Assemblea generale.

La proposta, firmata dai venti soci, dev'essere presentata al Consiglio d'Amministrazione quindici giorni prima d'indirsi l'Assemblea Generale, affinchè venga posta all'ordine del giorno a norma dell'art. 133.

Art. 16 — Se la proposta invece parte dal Presidente, questi ne informerà il Consiglio, il quale nominerà un relatore all'Assemblea, che deve votarne l'ammissione.

Capitolo III

Doveri dei Soci.

Art. 17 — Il socio, appena ammesso, riceverà copia del presente Statuto Sociale, al quale sarà annesso apposito libretto che conterrà il certificato d'ammissione, il pagamento delle quote mensili, i sussidii esatti per malattia ecc. ed eventualmente l'importo dei farmaci avuti. Questo libretto deve essere mantenuto al corrente ed è il solo documento che fa fede in ogni possibile controversia. Il socio che lo smarrisce deve acquistarne un'altra copia al prezzo di L. 0,50.

Ogni socio riceverà pure un distintivo, del quale ne pagherà l'importo, consistente in una stella con

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

al centro l'emblema sociale *(due mani)* con nastrino tricolore simile alla bandiera nazionale.

Art. 18 — Ogni socio è obbligato osservare lo Statuto sociale e le variazioni ed aggiunte che saranno deliberate dall'Assemblea Generale; a pagare i mensili, le tasse, ecc; a condurre vita sobria, laboriosa ed onesta.

Art. 19 — Ogni socio, effettivo o contribuente, deve pagare una quota mensile di una lira.
Per le socie la quota mensile è di sessanta cent.

Art. 20 — Il pagamento della quota dovrà farsi, mensilmente, nelle mani del Cassiere, o di chi ne fa le veci, riportandone debita ricevuta e facendola segnare sul libretto personale.

Art. 21 — I soci effettivi devono intervenire agli accompagnamenti funebri, che saranno annunziati, da apposito, banditore a suon di tromba.
I non intervenuti devono giustificare la loro assenza.
Ove le ragioni addotte fossero futili ed insufficienti, il Consiglio per la prima volta ammonirà i trascurati; la seconda applicherà la sospensione dei diritti per la durata di quindici giorni; la terza per la durata di un mese.

Art. 22 — Ogni socio rinunzia a qualsiasi appello in giudizio per qualunque contestazione possa insorgere tra lui e la Società, essendo gli organi della stessa i soli arbitri che possano decidere inappellabilmente su ogni e qualsiasi controversia.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

Qualora il socio ricorra ai Tribunali sarà espulso dalla Società.

Art. 23 — I soci devono portare rispetto ed ubbidienza ai membri della Presidenza e del Consiglio, ad ognuno per ciò che li riguarda e per ciò che prescrive lo Statuto.

Capitolo IV

Diritti dei Soci

Art. 24 — Dopo un anno d'iscrizione e di regolare pagamento di quote, i soci entrano in possesso di tutti i diritti che la società accorda ai suoi membri.

Art. 25 — Il socio effettivo, senza distinzione d'età, ammalandosi, ha il diritto all'assistenza medica, ai medicinali e ad un sussidio giornaliero.

Art. 26 — Per essere eletti a coprire una carica amministrativa di qualunque natura, è necessario aver compiuto il 25° anno di età e saper leggere e scrivere.

Art. 27 — Le donne non sono eleggibili a cariche sociali.

Art. 28 — I soci hanno diritto d'intervenire alle sedute del Consiglio, purchè non siano segrete, possono (col consenso del Presidente) prendere parte alle discussioni, ma non hanno voto deliberativo.

Art. 29 — L'Associazione procurerà d'impie-

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

gare quei soci che, per cagioni indipendenti dalla loro volontà, saranno senza lavoro.

Art. 30 — I soci che per vecchiezza sono inabili al lavoro e che han fatto parte della Società almeno per 25 anni anni continui, avranno diritto ad una pensione in quella entità che il Consiglio d'Amministrazione, in ogni prima decade di Gennaio, determinerà in base al fondo appositamente stanziato in bilancio.

Art. 31 — Il socio, al quale è stata assegnata la pensione per vecchiaia, non è tenuto al pagamento del contributo mensile.

Art. 32 — I soci che hanno fatto parte della Società almeno per 25 anni continui ed hanno compiuto il 65° anno di età, possono pagare cinquanta centesimi al mese invece di una lira.

Questa agevolazione è applicabile dal primo dell'anno sociale ed i soci che ne intendono usufruire devono farne domanda al Consiglio non oltre il mese di ottobre. Il Consiglo deciderà tenendo conto dei fondi sociali e delle condizioni finanziarie del Socio.

Art. 33 — Delle socie, le sole vedove possono usufruire di quanto prescrive l'articolo precedente.

Per esse la quota mensile potrà ridursi a trenta centesimi ed il limite minimo di età a cinquanta anni compiuti.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

Capitolo V

Della consegna in caso di malattia.

Art. 34 — Il socio effettivo, ammalandosi, è obbligato a darne avviso immediatamente alla sede Sociale nelle ore di ufficio o per iscritto, oppure per mezzo di terza persona.

Tale avviso sarà accompagnato dal libretto sociale, unitamente all'indicazione del medico scelto per la cura.

Durante la malattia il socio deve pagare il contributo mensile.

Art. 35. — Il socio ammalato deve permettere di essere visitato dal Consigliere di turno, all'uopo delegato, e presentare ad ogni sua richiesta, per ogni verifica, il libretto personale.

Art. 36 — Il socio ammalato, per usufruire dei suoi diritti, deve uniformarsi alle prescrizioni del medico sociale.

Art. 37 — Il socio che, durante la sua malattia od allo inizio di essa, desideri di consultare o di essere assistito da più medici sociali e non sociali, i quali ultimi saranno da lui retribuiti, ne terrà informato il medico sociale curante, che non deve per qualsiasi ragione rifiutare l'intervento degli altri colleghi.

Art. 38 — In caso di speciale urgenza, il socio richiederà direttamente l'opera del medico, il quale ha il dovere di subito accorrere.

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

Art. 39 — Il socio che non possa, nei casi previsti dall'art. 38, avere il soccorso di nessuno dei medici sociali, può, in linea eccezionale, chiedere l'intervento di un Sanitario non sociale, al quale però farà notare che sarà retribuito dal Sodalizio, secondo le abitudini locali, essendo il socio altrimenti tenuto a pagare di suo la differenza di un maggiore compenso.

Art. 40 — Sono escluse da visita medica, da somministrazioni di farmaci e da qualunque sussidio, le malattie che, per giudizio del medico sociale o per conoscenza del Consiglio d'Amministrazione, fossero riconosciute d'origine anteriore all'ammissione del socio, come pure le malattie causate dallo abuso del vino o dei liquori, o da intemperanti abitubini di vita. o per risse o alterchi dal socio provocati.

Art. 41 — La Società non è tenuta al rimborso delle spese, nè per intero nè in parte, incontrate dai soci per cura, qualunque essa sia, fatta fuori residenza.

La Società, al socio che debba recarsi fuori di Rossano per curarsi di qualche infermità, udito il parere dei medici sociali, concederà il solo viaggio di andata e ritorno in terza classe, ed il Consiglio farà le volute pratiche per ottenere un posto di gratuita permanenza in un ospedale, sempre però quando il socio ne faccia regolare domanda prima della partenza.

Art. 42 — Nell'Ufficio Sociale, a cura del Segretario, verrà tenuto a disposizione dei soci, permanentemente, un elenco dove saranno indicati

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

il nome e cognome, il domicilio e la data in cui il socio si ammalò, nonchè il nome e cognome del medico curante e del Consigliere di turno.

Art. 43 — Il socio, al corrente coi contributi mensili, che si ammala fuori Rossano, ma in Italia, ha il diritto a doppio sussidio qualora, infra i primi sei giorni di malattia, ne tenga informato il Consiglio d'Amministrazione.

La sua domanda di sussidio dev'essere accompagnata da certificato (vedi modulo in fine del libretto) del medico curante, la cui firma, per la prima volta, sarà legalizzata dal Sindaco o dal Presidente della Società Operaia del luogo. Questo certificato deve ripetersi ogni quindici giorni.

Non hanno valore quei certificati che attestano cose oltre la loro data.

In caso di ritardo i certificati saranno riconosciuti validi soltanto per il tempo antecedente prescritto nel presente articolo.

Le spese di posta o di recapito del denaro ecc. sono a carico del socio.

Art. 44. — I soci ricoverati in qualche Ospedale della Città o fuori, non hanno diritto nè ad assistenza medico - chirurgo - farmaceutica, nè a sussidio.

Art. 45 — Del pari non hanno diritto alcuno i soci ammalati fuori residenza che sono partiti già ammalati.

Capitolo VI

Dei Sussidii.

Art. 46 — I sussidii da corrispondersi al socio

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

in caso di malattia, vengono stabiliti annualmente, nella prima decade di Gennaio, dal Consiglio d'Amministrazione, in base ai fondi speciali disponibili.

Durante l'anno possono subire pure variazioni, mediante delibera del Consiglio d'Amministrazione, quando necessità impellenti lo richiedano.

I sussidi sono di due specie a seconda che trattasi di soci o di socie.

Ogni specie dividesi in tre gradi e la proporzione è la seguente: il sussidio di 2° grado è uguale a tre quarti di quello di 1° grado e quello di 3° grado è la metà del sussidio di primo grado.

Supponendo così che il sussidio di primo grado fosse di una lira, quello di 2° grado sarà di L. 0,75 e quello di 3° grado di L. 0,50.

Il sussidio per le donne dovrà essere la metá di quella degli uomini.

Art. 47 — A partire dal terzo giorno della denunzia di malattia, constatata dal medico sociale, il quale dichiari l'impossibilità al lavoro ed alle faccende domestiche, il socio ha diritto al sussidio di primo grado per la durata di 60 giorni.

Decorsi i primi 60 giorni, il socio che continuasse ad essere ammalato, riceverà il sussidio di 2° grado per altri 60 giorni.

Se la malattia si protrae oltre questo periodo di tempo, al socio infermo viene concesso il sussidio di 3° grado per altri 60 giorni.

Art. 48 — Se, compiuto il terzo periodo di sussidio, la malattia continuasse, il socio viene dichiarato ammalato cronico.

Esso sarà esentato dal pagamento della quota

www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it

mensile, e gli verrà corrisposto un sussidio di L. 50.00 all'anno, pagabili in rate mensili posticipate, purchè appartenga alla Società da più di 25 anni, senza interruzione dalla data ultima di ammissione (salvo il disposto degli articoli 64 e 65) e la malattia lo renda inabile al lavoro. Se invece il socio cronico fa parte della Società da meno di 25 anni, avrà solo diritto al servizio medico chirurgico-farmaceutico ed è obbligato alle contribuizioni mensili.

Art. 49 — I sussidî di malattia vengono consegnati al socio, di domenica in domenica, posticipati, in base a certificato del medico curante sociale e su relazione del Consigliere di turno.

Art. 50 — La malattia per la quale è già stato accordato il sussidio s'intende continuata, e quindi dà diritto a sussidio di grado inferiore all'altro precedentemente goduto, ove dia luogo a recidive durante l'anno.

Non può godere, del pari, sussidio di primo grado il socio di nuovo ammalatosi se non siano trascorsi sei mesi dall'epoca nella quale gli fu la prima volta accordato.

Art. 51 — Trascorso questo periodo di tempo, il socio riacquista il diritto al sussidio di primo grado, purchè non sia dichiarato cronico.

Art. 52 — Il socio che nel giro di tre anni si ammalasse ed avesse percepito sei mesi di sussidio per la stessa malattia, verrà dichiarato cronico e percepirà il sussidio di cronicismo qualora

www.AnticaBibliotecaCorigliano Rossano.it

la detta malattia lo renda inabile al lavoro, salvo il disposto dell'articolo 48.

Art. 53 — I soci che percepiscono sussidio devono contribuire la loro quota mensile.

Art. 54 — I sussidî si concedono, a norma degli articoli precedenti, a quei soci che ne facciano regolare domanda al Presidente, per iscritto, o per tramite del medico sociale curante, o del Consigliere di turno.

Art. 55 — Il sussidio deve essere reclamato dal socio durante la sua malattia, altrimenti trascorsa questa, s'intende che vi abbia rinunziato.

Salvo il disposto dell'art. 47 il sussidio comincierà a decorrere dal giorno in cui viene presentata la domanda all'Ufficio sociale.

Art. 56 — Il socio che simulasse una malattia o la prolungasse per inerzia o cattiva condotta, decadrà immediatamente dal diritto di sussidio.

In caso di recidiva potrà anche essere espulso dalla Società.

Tali disposizioni sarannno pure applicate a quei soci che dolosamente alterassero le fedi mediche, variandone la data od altro.

Il Consiglio decide dei suddetti casi a maggioranza assoluta di voti.

Art. 57 — Il Consiglio d'Amministrazione, avuto riguardo ai bisogni dei soci ed alla gravezza della malattia, alle condizioni finanziarie di essi, nonchè ai fondi di cui potrà disporre il Sodalizio, ha la facoltà di sussidiare anche straordinariamente

www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it

mensile, e gli verrà corrisposto un sussidio di L. 50.00 all'anno, pagabili in rate mensili posticipate, purchè appartenga alla Società da più di 25 anni, senza interruzione dalla data ultima di ammissione (salvo il disposto degli articoli 64 e 65) e la malattia lo renda inabile al lavoro. Se invece il socio cronico fa parte della Società da meno di 25 anni, avrà solo diritto al servizio medico chirurgico-farmaceutico ed è obbligato alle contribuizioni mensili.

Art. 49 — I sussidî di malattia vengono consegnati al socio, di domenica in domenica, posticipati, in base a certificato del medico curante sociale e su relazione del Consigliere di turno.

Art. 50 — La malattia per la quale è già stato accordato il sussidio s'intende continuata, e quindi dà diritto a sussidio di grado inferiore all'altro precedentemente goduto, ove dia luogo a recidive durante l'anno.

Non può godere, del pari, sussidio di primo grado il socio di nuovo ammalatosi se non siano trascorsi sei mesi dall'epoca nella quale gli fu la prima volta accordato.

Art. 51 — Trascorso questo periodo di tempo, il socio riacquista il diritto al sussidio di primo grado, purchè non sia dichiarato cronico.

Art. 52 — Il socio che nel giro di tre anni si ammalasse ed avesse percepito sei mesi di sussidio per la stessa malattia, verrà dichiarato cronico e percepirà il sussidio di cronicismo qualora

www.AnticaBibliotecaCoriglianoRossano.it

Sussidi esatti per malattia.

ANNO	Data della malattia		N. dei GIORNI	QUOTA Giornaliera		IMPORTO	
	Principio	Fine					